



**RIBERAMBIENTE S.R.L.**

A SOCIO UNICO – COMUNE DI RIBERA



**Comune di Ribera**

## **RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO EX ART. 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016**

La Riberaambiente s.r.l., in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario che deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

### **A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016.**

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

*“Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4”.*

Ai sensi del successivo art. 14:

*“Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].*

*Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].*

*Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].*

*Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempra il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]”.*

In riferimento alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società non ha predisposto il Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, e tuttavia riferisce con la presente in ordine all'attività di monitoraggio e controllo ex post.

## **1. DEFINIZIONI.**

### **1.1. Continuità aziendale**

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: “la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività”.

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce -come indicato nell'OIC 11 (§ 22), -un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno, inoltre, essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

Si ritiene opportuno segnalare che, per l'esercizio 2021, il legislatore con legge 8 aprile 2020 e successive mod. ed integr. ha comunque introdotto significative norme eccezionali introducendo una

facoltà di deroga al disposto dell'articolo 2423-bis comma primo, n. 1) del Codice civile, se sussistono determinate condizioni.

## 1.2. Crisi

La legge-delega 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) è stata cronologicamente emanata dopo il D.Lgs. 175/2016. Pertanto, la definizione di “**crisi aziendale**” adottata dal legislatore nel TUSP anticipa, ma non è perfettamente sovrapponibile con la definizione di “crisi” che il legislatore definisce con i D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e ss.mm.ii.

Appare utile ricostruire operare una ricostruzione cronologica puntuale al riguardo.

L'art. 2, co. 1, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) delega il Governo a “*introdurre una definizione dello stato di crisi, intesa come probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica, mantenendo l'attuale nozione di insolvenza di cui all'articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267*”.

L'art. 2 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dall'art. 1 del Decreto legislativo del 17/06/2022 n. 83 , in vigore dal 15/7/2022, così dispone:

*1. Ai fini del presente codice si intende per:*

*a) «**crisi**»: lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi;*

Prosegue poi il medesimo comma, alla lettera b), definendo:

*b) «**insolvenza**»: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;*

La definizione di insolvenza ricalca – in ottemperanza a quanto disposto dalla legge-delega – l'art. 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Risulta di tutta evidenza come l'approccio del legislatore, nel caso delle società partecipate in controllo pubblico, guardi all' “azienda”, e quindi connota un punto di vista “oggettivo”, mentre il medesimo legislatore, nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, definisce la “crisi” (senza alcun attributo aggiunto) con un approccio “soggettivo”, guardando al debitore, e quindi all'imprenditore. Tale approccio viene confermato anche con il collegamento all'art. 2086 del Codice civile, che attribuisce a “*L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere .... di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale*”.

Il richiamo che lo stesso legislatore fa alla scienza aziendalistica nella legge delega impone il richiamo alla distinzione tra “azienda” e “impresa” nel Codice civile ma anche nella scienza aziendalistica.

Le nozioni di imprenditore e azienda sono puntualmente definite dal Codice civile.

Art. 2082. (Imprenditore). È **imprenditore** chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

Art. 2555 - Nozione. **L'azienda** è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.

La lettura cronologica e sistematica delle norme porta a ritenere che il punto di vista da tenere in considerazione sia prevalentemente “oggettivo”, piuttosto che “soggettivo, anche perché sia la continuità che la crisi sono qualificate dal legislatore nel TUSP dal punto di vista “aziendale”. Tanto non vale ad escludere l'assoggettività piena delle società in controllo pubblico sia all'art. 2086 che al codice della crisi e dell'insolvenza, ma ai fini della relazione sul governo societario il punto di vista da tenere in considerazione è prettamente “aziendale”, e quindi “oggettivo” più che soggettivo.

In tal senso anche le “INDICAZIONI SUL PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE (Art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 175/2016)” elaborate dal MEF in bozza per la consultazione <sup>1</sup>.

A pag. 6 si legge:

*In linea di continuità e funzionalità reciproca con il TUSP e con la disciplina di diritto comune ad esso previgente, si pone il Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza. Le due discipline, tuttavia, si distinguono per il fattore temporale in quanto le disposizioni contenute nell'articolo 6 del TUSP rilevano in una fase prodromica, con la finalità di favorire l'emersione di segnali di allerta di una potenziale crisi. Il menzionato Codice della Crisi interviene, invece, in una fase successiva, quando la crisi è già in atto ovvero risulta molto probabile che possa insorgere. Tale differenza è di fondamentale importanza in quanto incide direttamente sulla determinazione delle soglie di allarme e di rilevanza degli indici e degli indicatori, sia quantitativi che qualitativi. Dette soglie dovranno, infatti, essere attentamente determinate e costantemente monitorate affinché consentano di intercettare quelle situazioni di difficoltà che, se non venissero tempestivamente e idoneamente affrontate, potrebbero diventare rilevanti in base alle previsioni contenute nello stesso Codice.*

Ed ancora, al successivo paragrafo 3, pag. 7:

*Il rischio di crisi aziendale può essere definito come la probabile manifestazione dello stato di difficoltà di un'impresa, non solo per il profilo economico-finanziario (inteso come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate), ma – più in generale – aziendale.*

*Il concetto di rischio va, pertanto, declinato, in senso ampio, arrivando ad interessare la struttura e l'organizzazione della realtà aziendale nel complesso, comprendendo anche profili non direttamente desumibili da indici contabili quali, ad esempio, quello normativo, ambientale.*

*La funzione di prevenzione della crisi, che l'organo amministrativo, come rilevato, è chiamato a svolgere rispetto al sopravvenire di una crisi, è particolarmente significativa per le società a controllo pubblico, la cui attività è spesso incentrata sullo svolgimento di servizi generali e servizi di interesse economico generale ed è generalmente caratterizzata da un rilevante coinvolgimento di risorse pubbliche.*

Pertanto, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), “la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per

<sup>1</sup> [https://www.dt.mef.gov.it/it/news/2021/consultazione\\_11012021.html](https://www.dt.mef.gov.it/it/news/2021/consultazione_11012021.html)

quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento”;

- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

## 2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

Secondo le prime indicazioni del MEF, l'organo amministrativo deve procedere ad illustrare il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi aziendali soffermandosi sui seguenti aspetti:

- informazioni in merito alla struttura del sistema interno di gestione dei rischi, dei soggetti aziendali coinvolti e delle funzioni svolte da ognuno di essi;
- descrizione del processo di valutazione del rischio adottato dalla società, inteso come l'insieme delle attività finalizzate all'individuazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei rischi aziendali, sia interni che esterni;
- mappatura delle principali tipologie di rischio cui la società risulta essere maggiormente esposta e selezione degli strumenti di monitoraggio, intesi come l'insieme degli strumenti di indagine, sia quantitativi sia qualitativi, che l'organo amministrativo ritiene più adeguati per la misurazione dei rischi.
- Tuttavia, nel caso specifico, ci si trova di fronte ad una situazione di difficoltà prettamente finanziaria, determinata unicamente dal fatto che l'azienda – pur economicamente sana – risente di un chiaro squilibrio finanziario dovuto al mancato assolvimento, da parte dei soci-clienti, dei pagamenti dovuti, e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie.
- Come già evidenziato, secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), *“la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento”*;
- Non vi sono altri elementi rilevanti che emergano dalla analisi della gestione operata dall'amministrazione, e che non siano stati oggetto di analisi negli esercizi precedenti e portati all'attenzione della compagine sociale, sia da parte dell'Amministrazione che da parte dell'Organo di controllo.
- L'Amministrazione ha operato azioni esecutive per il recupero dei crediti, con esiti non sempre soddisfacenti e comunque con ulteriore dilatazione dei tempi occorrenti, ed ha inoltre dovuto operare consistenti accantonamenti a fondo svalutazione crediti per tenere conto della dubbia esigibilità di consistenti crediti nei confronti di Enti locali soci che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario.
- In relazione a ciò, ed essendo la società costituita in applicazione di legge con composizione e quote societarie definite sempre per legge, l'amministrazione vede ridotto il suo margine di operatività, non essendo possibile attivare una azione di esclusione del socio né essendo possibile avviare azioni finalizzate alla cessazione dell'attività e messa in liquidazione della società, essendo l'oggetto sociale predefinito, obbligatorio *ex lege* e non derogabile.
- Basti al riguardo riportare quanto emerge dalla lettura della pag. 25 del citato documento del MEF in ordine al processo di valutazione del rischio finanziario a proposito dell'Area di rischio: Finanziaria, classe di rischio: Controparti finanziarie- Definizione della tipologia di eventi: Rischio di inadempimento di una controparte finanziaria alle proprie obbligazioni (es. nell'ambito delle attività di investimento della liquidità) – Propensione al rischio: Basso – Strategia aziendale: Operare con controparti che presentano rating adeguati alla Policy finanziaria e coerentemente con le indicazioni del CDA.
- Da quanto sopra emerge chiaramente che, non essendo data all'Amministrazione possibilità di scelta delle controparti, il suddetto rischio non è trasferibile all'esterno né modificabile in termini di scelta della controparte.

- Pertanto, si riferisce in questa sede sull'andamento della gestione in relazione alla valutazione del rischio di crisi aziendale e sugli strumenti di governo societario adottati, utilizzando la scienza aziendalistica e le indicazioni fornite dall'ODCEC al riguardo, nei limiti di quanto sopra esposto.

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a "indicatori" e non a "indici" e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- analisi di indici e margini di bilancio;
- analisi prospettica attraverso indicatori.

## 2.1. Analisi di indici e margini di bilancio.

L'analisi di bilancio si focalizza sulla:

- **solidità:** l'analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- **liquidità:** l'analisi ha ad oggetto la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- **redditività:** si fa presente che trattasi di una società a totale partecipazione pubblica, a responsabilità limitata, e che il valore della produzione è rappresentato dai proventi per la copertura dei costi e da quelli derivanti dal rimborso del costo del personale per il loro distacco in quanto è una società in house a ribaltamento costi. **Pertanto, gli indicatori economici non assumono significativa rilevanza ai fini dell'analisi di bilancio finalizzata alla verifica della capacità aziendale di generare un reddito capace di coprire i costi aziendali e di remunerare il capitale investito.**

## 3. MONITORAGGIO PERIODICO

L'organo amministrativo redige con cadenza almeno annuale un'apposita relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma.

Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147-*quater* del TUEL, a mente del quale, tra l'altro:

1. *"L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. [co.1]"*
2. *Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. [co.2]"*
3. *Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. [co.3]"*

4. *I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. [co.4].*
5. *Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. [co.5]”*

Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, viene trasmessa all'organo di revisione, che esercita in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate sono portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà – se del caso e se possibile - gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

## **B. RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2021.**

L'Organo amministrativo non ha predisposto il programma di valutazione del rischio, ma si è proceduto ugualmente all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31/12/2021, sono di seguito evidenziate.

### **1. LA SOCIETÀ.**

La società è stata costituita il 08.11.2017 per “*la gestione del servizio integrato dei rifiuti, la realizzazione e/o la gestione di impianti connessi al ciclo integrato dei rifiuti, ai sensi e nel rispetto della vigente normativa di settore.*”

Con successivo atto del 06.07.2018 il capitale sociale è stato aumentato a 70.000 euro.

## 2. LA COMPAGINE SOCIALE.

L'assetto proprietario della Società al 31/12/2019 è il seguente:

<b>SOCIO</b>	<b>QUOTA SOCIALE</b>	<b>TIPO DIRITTO</b>
Comune di Ribera	€ 70.000,00	proprietà

## 3. ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è costituito da un amministratore unico nominato con delibera assembleare in data 26/08/2019 e rimarrà in carica tre anni.

<b>NOMINATIVO</b>	<b>C.F.</b>	<b>CARICA</b>	<b>DATA NOMINA</b>
Francesco Tramuta	TRMFNC65M22L944K	Amministratore unico	01/09/2019

## 4. ORGANO DI CONTROLLO – REVISORE.

L'organo di controllo è costituito da un revisore unico nominato con delibera assembleare in data 30/05/2022 e rimane in carica per un triennio:

<b>NOMINATIVO</b>	<b>C.F.</b>	<b>CARICA</b>	<b>DATA NOMINA</b>
Pellegrino Quartararo	QRTPLG64P17H269L	Revisore unico	30/05/2022

## 5. IL PERSONALE.

La società si avvale di personale, dipendente giuridicamente dalla SRR Agrigento provincia Ovest e dal comune di Ribera, in posizione di distacco.

La situazione del personale occupato alla data del 31/12/2021 è la seguente:

<b>QUALIFICA</b>	<b>N.</b>
Dirigenti	0
Quadri	1
Impiegati	2
Operai generici e autisti	37

## 6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2021.

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati al § 2 del Programma elaborato ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016 e verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi secondo quanto di seguito indicato.



## 6.1. ANALISI DI BILANCIO

L'analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:

- a) raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalle analisi di settore e da ogni altra fonte
- b) significativa;
- c) riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;
- d) elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici, dei flussi;
- e) comparazione dei dati relativi all'esercizio corrente e a quello precedente;
- f) formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti.

### 6.1.1. Analisi dello stato patrimoniale

Tale analisi viene condotta considerando un arco di tempo storico (biennale) significativo.

L'analisi dello Stato patrimoniale analizza lo "stato di salute" dell'azienda ad una certa data ed ha la funzione di verificare se il capitale (ossia, l'insieme dei beni a disposizione dell'imprenditore per l'esercizio dell'impresa) sia armonicamente composto e se le relazioni intercorse tra impieghi e fonti di finanziamento siano corrette. È necessario, infatti, che vengano rispettate determinate correlazioni affinché i tempi necessari al disinvestimento degli impieghi siano sincronizzati con le scadenze delle relative fonti di finanziamento. Solo in questo modo è possibile assicurare un certo equilibrio ai flussi in entrata e in uscita.

I principali indici patrimoniali utilizzati sono il Margine di tesoreria (MT), il Margine di struttura (MS) ed il Capitale Circolante Netto (CCN).

Il Margine di struttura (MS), nella sua forma completa, deve essere maggiore o uguale a 0 ossia le attività fisse sono finanziate dal Capitale proprio. Questa è una situazione di equilibrio in cui gli impegni a lungo termine non sono finanziati da passività correnti.

Il **margin**e di tesoreria è calcolato come differenza tra le attività immediatamente liquide (denaro, depositi bancari e postali, altre attività liquidabili in modo immediato e conveniente) e debiti di prossima scadenza (debiti per stipendi, contributi e ritenute, debiti verso fornitori, rate di rimborso di mutui che scadono nei primi mesi dell'esercizio amministrativo successivo a quello a cui si riferisce il bilancio di esercizio, ecc.).

L'azienda ha un margine di tesoreria pari a (69.517) migliorato rispetto all'esercizio precedente (111.410), ma rimane comunque fortemente negativo, esprimendo quindi una scarsa solvibilità.

Il **margin**e di struttura è la differenza tra patrimonio netto e attivo immobilizzato.

Questo indice mette in evidenza quanta parte delle immobilizzazioni è finanziata con il capitale proprio. Affinché l'azienda non abbia problemi di solvibilità il capitale circolante netto deve essere positivo.

L'azienda ha un margine di struttura pari a (69.517) migliorato rispetto all'esercizio precedente (112.255), ma rimane comunque fortemente negativo, esprimendo quindi una scarsa solvibilità.

Il Capitale Circolante Netto (CCN) è dato dalla differenza tra attività correnti e passività correnti, e deve essere maggiore o uguale a 0, ossia le attività correnti coprono l'intero ammontare delle passività correnti, anche se questo valore deve essere completato da un'analisi della liquidità differita per verificare che non ci siano situazioni critiche.

Il CCN segnala, dunque, se e in che misura (se positivo) gli investimenti in attesa di realizzo nell'esercizio e le liquidità sono capienti rispetto agli impegni di pagamento a breve termine.

L'azienda ha un capitale circolante netto fortemente negativo, anche se migliorato rispetto all'esercizio precedente.

**In sintesi, dunque, i tre margini sono tutti negativi.**

**La situazione appare, dal punto di vista patrimoniale e finanziario, pericolosa.**

Nella prospettiva dell'equilibrio finanziario di lungo termine, il fabbisogno finanziario durevole appare coperto, seppure in parte, da fonti di finanziamento a breve termine il rimborso delle quali appare messo a repentaglio dal più lento tempo di realizzo degli investimenti durevoli. Per migliorare la situazione, pare opportuno agire nella direzione di un aumento dei mezzi propri, non potendo ricorrere a capitale di terzi, facendo crescere il peso della provvista di fondi da rimborsare nel lungo andare. Nella prospettiva dell'equilibrio finanziario di breve termine, il CCN negativo e il margine di tesoreria negativo segnalano che l'azienda può trovarsi, anche in tempi ristretti, in condizioni precarie di solvibilità. Pare opportuno rivedere attentamente le politiche di gestione dei crediti e debiti commerciali e le politiche finanziarie.

Per meglio comprendere, poi, se lo stato patrimoniale è equilibrato o meno nel prosieguo si utilizzeranno una serie di indici normalmente utilizzati nelle analisi atte a discriminare tra uno stato patrimoniale equilibrato e uno non equilibrato onde consentire al sistema di approfondire la natura di eventuali criticità nella configurazione patrimoniale e di suggerire le azioni di correzione da intraprendere.

Passando ora ad un'analisi di breve andare gli indici da dover considerare sono essenzialmente: **il *current ratio* e il *quick ratio*.**

L'indice di disponibilità dell'azienda (***current ratio***) è pari a 0,96 (0,94 nel 2020). Tale indice è calcolato come rapporto tra attivo corrente e passivo corrente. Esprime, idealmente, in che misura gli investimenti destinati a trasformarsi a breve in moneta sono sufficienti (se l'indice è maggiore di uno) o insufficienti (se minore di uno) ad assicurare il tempestivo e conveniente pagamento dei debiti correnti (in assenza di altri flussi monetari). Il quoziente di disponibilità mette in evidenza una situazione non completamente negativa se considerata sotto il profilo finanziario: infatti l'attivo corrente è inferiore al passivo corrente. La solvibilità dell'azienda può essere seppur in parte compromessa se si considera che le liquidità, immediate e differite, più il realizzo del magazzino non sono, in termini statici, sufficienti per coprire gli impegni di pagamento a breve termine. Una parte del fabbisogno finanziario durevole è coperta da fonti finanziarie a breve termine il che espone l'azienda, nel medio-lungo andare, a rischi di tipo finanziario.

Il secondo indice di breve andare è il c.d. **indice di liquidità immediata (o *quick ratio*)**, dato dal rapporto tra totale liquidità e passivo corrente. Esso esprime, idealmente, in che misura gli investimenti destinati a trasformarsi più facilmente e rapidamente a breve in moneta sono sufficienti o insufficienti ad assicurare il tempestivo e conveniente pagamento dei debiti correnti (in assenza di altri flussi monetari). Rispetto all'indice di disponibilità, l'indice di liquidità non considera le rimanenze di magazzino e gli eventuali lavori in corso su ordinazione, elementi che si ritiene siano di più difficile liquidabilità rispetto alle attività a breve e alle liquidità immediate. La trasformazione in denaro del magazzino, infatti, richiede un'attività di vendita che potrebbe incontrare difficoltà non prevedibili.

Non avendo magazzino, l'indice assume nell'azienda il valore di 0,96, che indica una **situazione di liquidità che deve essere attentamente monitorata.**

Passando agli indici patrimoniali, vengono di seguito esaminati:

- l'elasticità dell'attivo (IEA)
- l'elasticità del passivo (IEP)
- l'elasticità complessiva (IEC)
- l'indipendenza finanziaria

I dati relativi sono riassunti come segue:

<b>**Indici patrimoniali**</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Commento</b>	<b>Tendenza</b>
Elasticità dell'Attivo – IEA (QEA/QRA= Att. correnti/att.immobilizzate)	0,93	0,91	La condizione di equilibrio si ottiene quando l'indice è intorno a 0,5.	POSITIVO - stabile
Elasticità del Passivo – IEP (QEP/QRP=Passività correnti/(PN +Passività fisse)	25,82	27,39	Questo indice esprime: - se > 1, una situazione di elasticità; - se < 1, una situazione di rigidità.	Positivo - In peggioramento
Elasticità Complessiva – IEC (IEA/IEP)	0,036	0,033	La condizione di equilibrio si ottiene quando l'indice è superiore a 0,4	Negativo - In lievissimo miglioramento
Indipendenza finanziaria	0,04	0,03	La condizione di equilibrio si ha quando l'indice assume un valore non inferiore a 0,5.	Negativo - In lievissimo miglioramento

La solvibilità dell'azienda, se considerata in termini dinamici, tenuto conto dell'andamento delle rimanenze, appare negativa e richiede una certa attenzione.

### 6.1.2. Analisi della redditività

L'analisi della redditività evidenzia la capacità dell'impresa di produrre ricchezza con la quale remunerare gli azionisti e/o l'imprenditore e/o far fronte agli oneri gestionali e finanziari. La scelta di investigare la redditività netta deriva da una semplice considerazione: l'impresa per sopravvivere deve trovarsi in equilibrio economico. È, dunque, essenziale procedere ad uno studio preliminare della situazione economica per cogliere il fenomeno economico nella sua interezza. Ciò avverrà nel prosieguo con l'analisi di una serie di indici i cui valori provengono dal bilancio riclassificato. Di seguito sono elencati gli indici utilizzati per l'analisi della redditività.

Il **ROE (Return on Equity)** è l'indice capostipite dell'analisi di redditività netta. Esprime il tasso di rendimento, al netto delle imposte, del capitale proprio. Rappresenta un indicatore di sintesi della convenienza ad investire, in qualità di azionista, nell'azienda, indicatore che può essere confrontato con i tassi del mercato dei titoli: esso, infatti, dovrebbe essere più alto del tasso di rendimento degli investimenti in titoli "sicuri" in quanto, nella percezione dell'investitore, si dovrebbe assicurare un compenso per il rischio. Sono sicuramente possibili politiche di autofinanziamento netto e lordo e di sviluppo degli investimenti in assenza di ulteriori aliquote di capitali di terzi. L'andamento dell'indice segnala, inoltre, gli effetti della gestione aziendale sotto il profilo dell'efficienza ed efficacia.

Nell'azienda il ROE è pari a 4,60% (0,17% nel 2020), ed appare notevolmente migliorato.

Pur essendo un potente indicatore di sintesi dell'economicità aziendale, il ROE non spiega a quali specifiche cause è dovuta tale redditività.

Non individuando tali condizioni:

- da un lato si mettono in luce le “leve gestionali” sulle quali agire per raggiungere ed accrescere il livello di equilibrio economico;
- dall'altro, non si può comprendere la capacità dell'impresa di migliorare o solo replicare i risultati economici raggiunti.

Pertanto, occorre procedere alla scomposizione del ROE mediante l'analisi di ulteriori indicatori.

Il **ROI** (Return on investment) è pari a -9,75% (-13,49 % nel 2020) Tale indice esprime il rendimento degli investimenti in asset aziendali, indipendentemente dalle modalità del loro finanziamento. In altri termini, indica il flusso di reddito operativo prodotto ogni 100 euro di capitale complessivamente investito in azienda. Segnala, inoltre, il grado di efficienza ed efficacia nell'impiego del capitale. Tanto più alto è questo indice quanto più efficiente ed efficace è la gestione. L'indice appare notevolmente migliorato

Il **ROS** (Return on sales) è pari a -7,32(-9,61% nel 2020) %. È il rapporto tra risultato operativo caratteristico e ricavi netti di vendita. Esprime, quindi, "di quanto" i ricavi di vendita remunerano i costi della gestione caratteristica. Insieme al ROI e al turnover del capitale investito costituisce uno dei tre lati del cd. "triangolo Du Pont". Infatti  $ROS \times turnover = ROI$ .

Il sistema rileva un ROS negativo.

**Tuttavia, non avendo la società primario scopo di lucro, essendo una società "in house", tali indici non sono significativi.**

### **6.1.3. Altri indici ed indicatori**

Il Tasso di rotazione del capitale investito (ROT o TUR) dà indicazioni sulla capacità dell'azienda di "far girare" il capitale investito e quindi di sfruttare al meglio i propri investimenti. Quindi più è alto il TUR, maggiore sarà l'efficienza della gestione aziendale, ovvero la sua capacità di fare fruttare gli impieghi.

**Nel 2021 il ROT è pari ad 1,33 (1,40 nel 2020) ed è da considerarsi positivo.**

### **6.1.4. Considerazioni sull'analisi degli indicatori**

Gli indicatori economici globalmente considerati non assumono rilevanza in seno all'analisi della società in quanto trattasi di società in totale controllo pubblico che gestisce il servizio "in house", a gestione economica ma senza (primario) scopo di lucro, poiché l'unico cliente è il socio stesso.

Gli indicatori patrimoniali sono negativi. La società necessita di una più consistente capitalizzazione.

L'indicatore di sostenibilità del debito se l'impresa riuscirà a far fronte alle rate del nuovo finanziamento con il flusso di cassa generato dalla gestione operativa. Esso non può essere calcolato in quanto la società non ha rate di finanziamento future da pagare, ma solo fornitori e quindi non è significativo.

### **6.1.5. Valutazione dei risultati.**

La società presenta un capitale sociale che non riesce a coprire le immobilizzazioni nette. Identiche considerazioni valgono per l'indice di copertura delle immobilizzazioni.

Dal punto di vista finanziario il margine di tesoreria rileva difficoltà della società ad incassare tempestivamente i crediti nei confronti del Comune/Socio (Ribera).

Si riassumono di seguito in unico prospetto le risultanze dell'analisi operata.

	2021	2020	Commento	Tendenza
<b>Stato patrimoniale</b>				
<b>**Margini**</b>				
Margine di tesoreria	-69.517	-111.410	Un margine positivo è indice di solvibilità	Negativo
Margine di struttura	-69.517	-112.255	Affinché l'azienda non abbia problemi di solvibilità il capitale circolante netto deve essere positivo	Negativo
Capitale circolante netto	-69.517	-111.410	Un margine positivo è indice di solvibilità	Negativo
<b>**Indici patrimoniali**</b>				
Elasticità dell'Attivo – IEA (QEA/QRA= Att. correnti/att.immobilizzate)	0,93	0,91	La condizione di equilibrio si ottiene quando l'indice è intorno a 0,5.	POSITIVO - stabile
Elasticità del Passivo – IEP (QEP/QRP=Passività correnti/(PN +Passività fisse)	25,82	27,39	Questo indice esprime: - se > 1, una situazione di elasticità; - se < 1, una situazione di rigidità.	Positivo - In peggioramento
Elasticità Complessiva – IEC (IEA/IEP)	0,036	0,033	La condizione di equilibrio si ottiene quando l'indice è superiore a 0,4	Negativo - In miglioramento
Indipendenza finanziaria	0,04	0,03	La condizione di equilibrio si ha quando l'indice assume un valore non inferiore a 0,5.	negativo
<b>Conto economico</b>				
<b>**Margini**</b>				
Margine operativo lordo (MOL)	127.480	103.493	Economicità gestionale lorda	In aumento
Risultato operativo (EBIT)	77.766	64.227	Economicità della gestione netta	In aumento
<b>**Indici**</b>				
Return on Equity (ROE)	4,60%	0,17%	misura la remunerazione percentuale che la gestione aziendale dà al capitale apportato all'azienda a titolo di rischio.	NON SIGNIFICATIVO
Return on Investment (ROI)	-9,75%	-13,49%	Esprime la redditività operativa per unità di capitale investito.	NON SIGNIFICATIVO
Return on sales (ROS)	-7,32%	-9,61%	valutare il contributo del fatturato al raggiungimento dell'utile d'esercizio	NON SIGNIFICATIVO
<b>Altri indici e indicatori</b>				
Tasso di rotazione del capitale investito (ROT o TUR)	1,33	1,40	dà indicazioni sulla capacità dell'azienda di "far girare" il capitale investito e quindi di sfruttare al meglio i propri investimenti. Quindi più è alto il TUR, maggiore sarà l'efficienza della gestione aziendale, ovvero la sua capacità di fare fruttare gli impieghi.	positivo

## 7. CONCLUSIONI.

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere il rischio di crisi aziendale, insolvenza e continuità – allo stato - non sussistente nell'immediato.

Tuttavia, sussistono notevoli criticità patrimoniali e finanziarie, che inducono l'Amministrazione a valutare di proporre all'assemblea una capitalizzazione ancora più consistente, ed a rappresentare al cliente-socio l'esigenza di riduzione dei tempi di pagamento, evitando aggravio di spese per le azioni – anche esecutive – poste in essere dai creditori.

## C. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO.

Ai sensi dell'art. 6, co. 3 del d.lgs. 175/2016:

*“Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:*

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;*
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;*
- c) codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;*
- d) In base al co. 4:*
- e) “Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio”.*

Nella seguente tabella si indicano gli strumenti integrativi di governo societario:

<b>Riferimenti normativi</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Strumenti adottati</b>	<b>Note</b>
Art. 6 comma 3 lett. a)	Regolamenti interni	La Società ha adottato - regolamento per l'acquisto di consulenze e per l'assunzione di personale - DPIA	Riferimento allo Statuto- eseguito  eseguita
Art. 6 comma 3 lett. b)	Ufficio di controllo	La Società ha implementato - una struttura di <i>internal audit</i>	Non adottato – in atto servizio esternalizzato in parte
Art. 6 comma 3 lett. c)	Codice di condotta	- Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001; - Codice Etico;  -RPCT	predisposto ma non adottato La società ha adottato il Codice di comportamento dipendenti –Delibera AU 30.01.2020  Nominato

		- Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza ex L. 190/2012;	Da adottare
Art. 6 comma 3 lett. d)	Programmi di responsabilità sociale	NON predisposto	NON adottato
	Regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato	NON predisposto	NON Adottato

Ribera, 03 ottobre 2022

*L' Amministratore unico*

*Dott. Francesco tramuta*